



*Ministero dello sviluppo economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA'

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO AGRICOLTURA

**LORO SEDI**

*e per conoscenza:*

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA  
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E  
LA NORMATIVA TECNICA

**SEDE**

A UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21

**00187 ROMA**

Oggetto : **Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE - .**

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, "*relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 18/10/2011 è entrato in vigore in data 8 novembre 2011 ed è applicato in tutti gli Stati membri **dall'8 maggio 2012**.

La norma comunitaria sostituisce le precedenti direttive in materia (direttiva 73/44/CEE, direttiva 96/73/CE e 2008/121/CE) con un unico strumento giuridico, ritenuto dal legislatore europeo più adeguato per realizzare la semplificazione legislativa; introduce alcune novità e nuovi obblighi, al fine di assicurare l'applicazione negli Stati membri di disposizioni armonizzate in ordine a taluni aspetti dell'etichettatura e del contrassegno dei tessuti.

Il Regolamento in oggetto disciplina, tra l'altro al Capo III, l'attività di vigilanza del mercato prevedendo all'articolo 18 che le autorità di vigilanza procedano ai controlli di conformità della composizione fibrosa dei prodotti tessili, con le indicazioni sulla composizione fibrosa di tali prodotti, conformemente al suddetto Regolamento.



Il successivo articolo 19 dispone che, ai fini della determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili, i controlli di cui all'articolo 18 siano realizzati conformemente ai metodi di cui all'allegato VIII.

Per quanto concerne quindi la materia dei controlli, premesso che in ambito UE, la libera circolazione delle merci deve necessariamente coniugarsi con una adeguata politica sulla sicurezza dei prodotti, e che l'esatta indicazione dei componenti del prodotto è indispensabile al consumatore per un acquisto sicuro e per ridurre i rischi di frode, è necessario sulla base delle disposizioni sopra richiamate continuare ad assicurare le attività di controllo di vigilanza del mercato effettuata dagli organi preposti.

Com'è noto fino alla data del 7 maggio 2012 il settore delle fibre tessili e dei prodotti tessili era disciplinato da precedenti atti normativi sia comunitari che nazionali.

Relativamente agli atti normativi comunitari l'articolo 27 del Regolamento in questione, abroga espressamente le norme precedenti, relativamente agli atti normativi nazionali si ricorda in particolare il decreto legislativo n.194 del 22 maggio 1999 che, nel recepire la direttiva 96/74/CE ora abrogata, disciplina anche il regime sanzionatorio per le violazioni dell'obbligo di etichettatura, nonché richiama la legge 26 novembre 1973, n. 883 che rimanda ad un regolamento di esecuzione – D.P.R. 30/4/1976 n. 515 – il quale disciplina la procedura da seguire per l'esercizio della vigilanza e dei controlli.

Ciò considerato, allo stato attuale, al di là dei nuovi obblighi introdotti dal Regolamento sopra citati, per quanto concerne la materia dei controlli si rileva che il Regolamento non introduce nuovi sostanziali obblighi pertanto **l'attuale normativa nazionale** continua ad applicarsi, pur secondo una interpretazione evolutiva che consente di garantire un allineamento alla normativa europea.

Gli uffici in indirizzo sono pertanto invitati a proseguire l'esercizio della vigilanza in materia sulla base della normativa vigente.

Il Capo Dipartimento  
(Giuseppe Tripoli)